

ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI GRADUATORIA DI ISTITUTO SCOLASTICO PER ASPIRANTI SUPPLENTI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto “.....” di

FATTO

Il sig. docente inserito nella graduatoria dell'Istituto di, quale aspirante ad incarichi di supplenza per la graduatoria III fascia, classe di concorso 8016 Scienze e Tecnologie Informatiche ha presentato, in data 16 ottobre 2018, una richiesta di accesso rivolta al predetto istituto.

Con tale istanza, volta a verificare la legittimità dell'attribuzione dei punti in graduatoria d'Istituto del prof., chiedeva in particolare di accedere alla documentazione posta a base della relativa posizione in graduatoria per verificarne la eventuale illegittimità con proprio conseguente danno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente la quale dichiarava che per mero disguido non si era dato corso all'istanza di accesso e che avrebbe proceduto alla notifica al soggetto controinteressato ai fini dell'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nel quale è inserito, e alla relativa procedura di valutazione dei punteggi.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di voler consentire l'accesso richiesto ma osserva che, nel caso di specie, il terzo - cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono - non riveste la qualità di “controinteressato” in senso tecnico ed appare superflua la notifica dell'istanza nei suoi confronti. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, il partecipante ad una procedura selettiva acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un'ottica comparativa. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto senza procedere alla previa notifica dell'istanza al terzo cui i documenti richiesti si riferiscono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019)